

**Tribunale di Tivoli – Sezione civile – Sentenza 26 novembre 2021 n. 1698**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Giudice

dott.ssa Francesca Coccoli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2861/2018 R.G.A.C., vertente

tra

(...), nato a C. (R.) il (...), rappresentato e difeso dagli avv.ti Ma.To., Re.To. e Lo.Ma.;

attore

e

(...) - Rappresentanza generale in l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fe.Co.;

convenuta

nonché

(...), nato a C. (R.) il (...), rappresentato e difeso dall'avv. Ma.Re.;

convenuto

OGGETTO: responsabilità extracontrattuale

FATTO E DIRITTO

Con citazione ritualmente notificata (...) conveniva in giudizio (...) e la (...) - Rappresentanza Generale in l., esponendo che il giorno 27 settembre 2015, mentre si trovava all'interno della vallata denominata "(...)", sita nel comune di Cave (RM), intento a raccogliere funghi, era stato colpito da un colpo di fucile sparato accidentalmente da (...), il quale, impegnato in una battuta di caccia, aveva scambiato l'attore per un volatile.

Lamentando di aver riportato lesioni permanenti dal sinistro, chiedeva la condanna del (...) e della sua compagnia assicuratrice al risarcimento del danno, biologico e morale, oltre che patrimoniale subito.

Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando la fondatezza delle pretese attoree delle quali domandava il rigetto.

Si costituiva, altresì, il convenuto (...), il quale confermava l'accadimento dei fatti così come narrato dall'attore.

La causa, istruita sulla base della documentazione allegata in atti e della disposta CTU, all'udienza del 7 giugno 2021 è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per memorie di replica.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Alla luce della mancata contestazione da parte del convenuto (...) dei fatti allegati da parte attrice, oltre che della conferma della dinamica dell'incidente, così come emersa dalla documentazione acquisita, può ritenersi accertato che in data 27 settembre 2015 (...) si trovava a raccogliere funghi all'interno della vallata denominata "...", sita nel Comune di Cave (RM), cui si accede tramite la strada comunale via Cesiano, quando veniva improvvisamente attinto da un colpo di fucile sparato accidentalmente da (...) il quale, intento in una battuta di caccia, scambiava l'attore per un volatile.

A causa di tale incidente, il (...) era trasportato immediatamente presso il Polo Ospedaliero Palestrina - Zagarolo Ospedale Coniugi (...) e, successivamente, al Policlinico Umberto I di Roma, dove era sottoposto ad un intervento di asportazione di corpo estraneo sottocongiuntivale (doc. 9, 10, 11, 12 di parte attrice).

Tale circostanza, assolutamente pacifica ed ammessa, come evidenziato, anche nel corso del presente giudizio, dallo stesso (...), trova riscontro nella documentazione in atti.

In particolare:

- nel "modulo denuncia incidente di caccia" trasmesso ai L. successivamente al verificarsi dell'incidente (doc. 1 di parte attrice) (...) nelle "informazioni generali sul sinistro" scrive quanto segue: "il sig. (...) cercava di colpire un volatile e accidentalmente colpiva il sig. (...) che si trovava nei pressi in cerca di funghi";

- nell'annotazione di Polizia Giudiziaria redatta dalla Legione Carabinieri Lazio - Stazione di Cave in data 27 settembre 2015 (doc. 2 di parte attrice), si legge che "questa mattina alle ore 10.30 nell'intervenire in Via (...) per la segnalazione di persona colpita da colpi di arma di fuoco, apprendevamo che presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Palestrina si era presentato un uomo con ferite da arma da fuoco.

Sul posto accertavamo la presenza di (...) nato a C. il (...), ivi residente in Via (...), il quale riferiva che nel mentre stavo raccogliendo dei funghi in un bosco, veniva colpito da un colpo di fucile da caccia, questi presentava ferite alla gamba, al braccio ed al viso lato sinistro.

L'uomo aggiungeva che non appena veniva attinto dal colpo, a seguito delle sua grida di aiuto, veniva soccorso da un anziano uomo il quale gli riferiva di essere stato lui a sparare. Quest' ultimo presente presso il predetto nosocomio, in quanto aveva soccorso insieme al figlio il malcapitato, veniva identificato in (...) nato a C. il (...) ed ivi residente in Viale (...);

- nel "verbale di sopralluogo e rinvenimento di cartuccia da caccia esplosa in Cave (Rm) via Valle dei (...)" redatto dalla Legione Carabinieri Lazio - Stazione di Palestrina in data 27 settembre 2015 (doc. 3), è scritto quanto segue: "prendevo contatti con il sig. (...), nato a C. il (...)... il quale spiegava che verso le ore 9.00 circa era intento a fare dei lavori nel bosco ed aveva sentito un colpo di fucile da caccia e subito dopo urla di una persona che chiedeva, più volte, aiuto. Lui gridava per sapere cosa era successo ma non gli si dava nessuna risposta, allora decideva di uscire dal bosco per andare a vedere cosa fosse successo e nel frattempo chiamava con il suo cellulare il 112. Quella mattina, presto, aveva notato una persona, sola, che con un cestino andava raccogliere funghi. Lui si trovava nel bosco ubicato all'interno della stradina di campagna sterrata sopra citata a circa duecento metri da via Valle dei (...). Percorrevamo, a piedi, la stradina in questione e, in effetti, a circa duecento metri da via Valle dei (...) vi è un bosco sulla destra e un capo coltivato a granturco sulla sinistra. Proprio mentre giungevamo in prossimità dove il (...) aveva udito lo sparo rinvenivamo in terra, tra l'erba, vicino al campo di granturco, una cartuccia da caccia esplosa cal. 12 marca RCI 32 grammi di colore azzurro che veniva reperita in maniera da non inquinarla... Più avanti, a circa due metri, trovavamo un mucchietto di funghi con chiare tracce di sangue sugli stessi e altro mucchietto di funghi, a circa un metro, nelle medesime condizioni";

- nella "comunicazione notizia di reato ex art. 347 c.p.p. circa le lesioni patite da (...)" della Legione Carabinieri Lazio - Stazione di Cave del 27 settembre 2015 (doc. 4) si legge quanto segue: "dalla ricostruzione dei fatti si appurava che:

.....verso le ore 9: 15 il (...) giungeva in località Valle dei (...) e percorrendo una stradina sterrata, si divideva dal figlio, A., che prendeva la direzione di un canalone sulla sinistra, mentre questi continuava sulla strada. Ad un tratto il (...) giungeva al termine di un canneto e dinanzi gli volava un uccello denominato colombaccio, istintivamente seguiva il volo del volatile ed esplodeva un solo colpo dal proprio fucile . L'uomo udiva delle grida provenire dal bosco di fronte a sé... di un uomo che chiedeva aiuto. Immediatamente si portava sul posto e constatava la presenza di un soggetto il quale presentava segni di colpo d'arma da fuoco sul braccio sinistro ed in volto, immediatamente intuiva che era stato colpito dal colpo esplosivo pochi istanti prima".

Alla luce di quanto sopra risulta pertanto pacifico che a sparare ed a colpire accidentalmente il (...) sia stato (...).

Ebene, in tema di responsabilità per danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria, va osservato come non residuino dubbi sulla natura pericolosa di detta attività (Cass. pen. 25.9.1980; Cass. civ. 19.8.2003, n. 12109), in quanto esercitata mediante l'impiego di armi da fuoco, che sono mezzi destinati all'offesa.

Ne consegue che agli eventi di danno verificatisi in occasione di battute di caccia è applicabile la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. La responsabilità dell'autore del danno è sancita, dunque, in via presuntiva e può essere esclusa qualora si dimostri di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Non avendo il convenuto fornito una tale prova, e neppure, invero, avendone allegato i presupposti, la pretesa attorea va accolta.

Né alcun addebito, neppure concorsuale, può ascriversi alla condotta dell'attore poiché, come emerso dall'istruttoria, e per stessa ammissione del (...), il colpo di fucile è partito mentre questi cercava di colpire un volatile, non avvedendosi della presenza dell'attore, con ciò evidenziando la imprudenza, negligenza ed imperizia del convenuto nel maneggiare l'arma da fuoco, causa del ferimento.

Ed invero, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ. 2003, n. 12109), "... come statuito già in remoti precedenti di questa Suprema Corte (Cass. 23 dicembre 1968 n. 4072; 28 settembre 1964 n. 2442), poiché non sono ammissibili, ai sensi dell'art. 16 della Costituzione, restrizioni della libertà di circolazione delle persone nelle campagne e nei luoghi in cui sia in atto l'esercizio della caccia, nel caso di ferimento di taluno per effetto di un colpo di fucile sparato da un cacciatore senza il previo accertamento di una sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro, come accertato nella fattispecie, non è configurabile una colpa concorrente del danneggiato con quella del feritore per il solo fatto che il primo si sia avvalso del pari diritto di esercitare la caccia nella stessa località del secondo o anche a breve distanza da lui".

La convenuta società (...) è tenuta, in solido con l'autore del danno, al risarcimento in favore del (...), in virtù della polizza n. (...), sottoscritta dal (...) (titolare della licenza di caccia n. 908344-M) al fine di essere tenuto indenne quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento dell'attività di cacciatore.

Passando alla quantificazione del ristoro dovuto, deve preliminarmente osservarsi come il (...) abbia riportato nell'incidente lesioni che, secondo le condivisibili conclusioni della consulenza tecnica disposta d'ufficio, hanno determinato un periodo di inabilità temporanea totale pari a giorni 30 e una inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 20 e al 50% per ulteriori giorni 20, oltre che una invalidità permanente residua pari al 12 %.

Tali esiti permanenti residuati non influiscono, secondo le conclusioni del CTU, sull'attività specifica in quanto i postumi in tal senso individuati "potevano essere attribuiti alla dolenzia dell'arto inferiore causata maggiormente dalla pregressa rottura del menisco e crociato anteriore sinistro(2016)".

In via generale, occorre premettere che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 cod.civ., il risarcimento deve comprendere il danno emergente (le effettive perdite subite dal danneggiato rispetto all'epoca precedente all'avvenuta lesione) ed il lucro cessante (il mancato guadagno, vantaggio, utilità che il soggetto leso avrebbe potuto conseguire se il fatto illecito non si fosse verificato).

Per procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore occorre fare applicazione delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psicofisica - criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2001 n. 28290), con le precisazioni contenute nella recente pronuncia n. 25164 del 10.11.2020.

In via generale non pare inutile ricordare che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., n. 26972/08).

Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che "il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'" (Cass. 23778/2014).

Nel caso in esame il Giudice, procedendo ad una valutazione nella sua effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dall'attore, in difetto di particolari allegazioni e deduzioni ritiene che la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari riferiti al danno biologico strettamente inteso, non potendosi ritenere provato nel caso di specie il concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale.

Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, spetta all'attore, a titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità del 12% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (58 anni), la somma complessiva di Euro 21.053,00 secondo i valori attuali.

Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità - sempre sulla scorta delle tabelle milanesi - la somma di Euro 99,00 al giorno, per un totale di Euro 5.445,00 in valori attuali.

Nell'ottica della sopra menzionata personalizzazione del risarcimento, la sommatoria degli importi appena indicati (Euro 26.498,00) costituisce - ad avviso di questo giudice - un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore.

Deve poi osservarsi che la somma cui si perviene, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla sua mancata disponibilità, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra

la data del fatto e quella attuale della liquidazione; ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.

Tale "interesse" va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n. 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n. 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n. 2796) sulla "somma capitale" originaria rivalutata di anno in anno.

Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito e su indicato in valori attuali, si determina il "danno iniziale", inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.

Sulla somma complessivamente spettante alla parte ricorrente, decorrono gli interessi legali dalla data della presente decisione e sino all'effettiva corresponsione.

Risultano, infine, documentate spese mediche per complessivi Euro 1.108,83 (doc. 24, 31, 32).

Le spese di giudizio sostenute da parte attrice seguono la soccombenza e, liquidate e distratte come in dispositivo, vanno poste a carico dei convenuti, al pari delle spese relative alla predisposizione della consulenza tecnica d'ufficio.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534 del 1995.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, in persona del G. I. in funzione di Giudice Unico, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento delle domande avanzate da (...), condanna (...) e la (...) - Rappresentanza generale in I. al pagamento in favore della parte attrice e per le causali di cui in premessa, della complessiva somma di Euro 26.498,00, che andrà devalutata alla data del sinistro, e successivamente rivalutata fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi legali maturati, oltre interessi al tasso legale vigente dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna i convenuti al pagamento dell'ulteriore importo, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, di Euro 1108,83, oltre interessi legali dai singoli esborsi fino al soddisfo;
- condanna i convenuti alla rifusione delle spese processuali che liquida, in favore dell'attore in complessivi Euro 575,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso spese generali e I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre le spese di C.T.U., liquidate come da decreto in atti.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

Così deciso in Tivoli il 22 novembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2021.